

**Le modifiche delle categorie  
e classifiche  
(DPR 5 ottobre 2010 n. 207  
e DPR 34/2000)**

Prof. Avv. Giuseppe Rusconi

# Categorie e classifiche

Riferimenti normativi del Nuovo Regolamento:

- Art. 61 Categorie e classifiche
- Allegato A Categorie di opere generali e specializzate

Sono state introdotte due nuove classifiche  
intermedie:

✓ la III – bis (fino a 1,5 milioni di euro)

✓ la IV – bis (3,5 milioni di euro)


Viene introdotta ex novo la categoria  
Os35, che riguarda:

*“la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera  
interrata mediante l’utilizzo di tecnologie non invasive”*

la c.d.

tecnologia “no – dig”

Sono state sdoppiate alcune specialistiche:



Os12

```
graph TD; Os12[Os12] --> Os12_A[Os12 - A]; Os12 --> Os12_B[Os12 - B];
```

Os12 - A

(Barriere stradali di sicurezza)

Os12 - B

(Barriere paramassi, fermaneve e simili)

Os18



```
graph TD; Os18[Os18] --> Os18_A[Os18 - A]; Os18 --> Os18_B[Os18 - B];
```

Os18 - A

(Componenti strutturali in acciaio)

Os18 - B

(Componenti per facciate continue)

Sono state inoltre apportate modifiche per:

Og10



Vengono definitivamente inseriti gli impianti di pubblica illuminazione da realizzare all'esterno degli edifici

## Og11



Riguarda la realizzazione di un sistema coordinato di impianti da eseguirsi congiuntamente.

L'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti di ordine speciale così come di seguito indicato:

- Categoria Os3 (impianti idrici): 40%



- 
- ↓
- Categoria Os28 (impianti termici): 70%
  - Categoria Os30 (impianti elettrici): 70%

Os7



Vengono introdotte la fornitura e la posa in opera di opere quali isolamenti termici e acustici prima ricompresi nella categoria Os8 (che ora ricomprensive le sole lavorazioni relative alle impermeabilizzazioni)

Os20



Riguarda oggi qualsiasi tipo di indagine  
geognostica

Os21



Riguarda esclusivamente le opere strutturali  
speciali

# Le superspecialistiche

E' ampliata la gamma delle categorie cd. "superspecialistiche" ovvero le categorie di opere relative a strutture, impianti e opere generali e speciali caratterizzate da lavorazioni che richiedono un particolare contenuto tecnologico o una rilevante complessità tecnica e che possono essere eseguite solo da imprese in possesso della relativa qualificazione.



L'art. 107 del Nuovo Regolamento individua tali categorie:

Og11, Og12, Os2 – A e Os2 – B, Os3, Os4, Os5, Os8, Os11, Os12 – A, Os13, Os14, Os18 – A e Os18 – B, Os20 – A e Os20 – B, Os21, Os22, Os25, Os27, Os28, Os29, Os30 e Os34.

## Decadenza delle attestazioni:

Le attestazioni rilasciate nelle categorie che trovano modifiche con il Nuovo Regolamento cesseranno di avere validità a decorrere dal 180° giorno alla data di entrata in vigore del  
Regolamento  
(8 dicembre 2011)